


PERVENUTO ALL'ARCHIVIO  
IL 28 SET. 2015 h. 13,30

**ALLEGATO VERBALE  
N° 26**

Provincia di Nuoro - Protocollo Generale  
N. 0017722 / A del 29/09/2015



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENZA  
PRESIDENZA

25 SET. 2015

Pratica:  
Ufficio: AGTA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA REGIONALE

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Presidenza

Prot. n. Prot. Uscita del 18/09/2015  
nr. 0017926  
Classifica I.17.1.Fasc. 4 - 2013  
T-01-00

Cagliari, 18 SET 2015



RACCOMANDATA A.R.

> A tutti enti iscritti nel Registro regionale delle  
persone giuridiche

Oggetto: Registro regionale delle persone giuridiche.  
Adempimenti obbligatori per gli enti iscritti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361  
e della Delib.G.R. n. 50/6 del 21 dicembre 2012.

Nell'ambito dell'esercizio del potere di controllo e di vigilanza sugli enti iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 ("Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"), questo Servizio intende procedere ad una verifica della permanenza dei requisiti necessari al fine del mantenimento dell'iscrizione di codesto Ente nel suddetto Registro.

Si rappresenta, preliminarmente, quanto segue.

L'art. 4 del sopra citato D.P.R. n. 361/2000 dispone, al comma 2, quelli che sono gli adempimenti obbligatori per gli enti iscritti nel Registro, indicando le variazioni relative alla vita dell'Ente che devono essere obbligatoriamente comunicate allo scrivente Servizio affinché provveda ad effettuare l'iscrizione nel Registro:

- trasferimento della sede e istituzione di sedi secondarie;
- sostituzione degli amministratori (nome, cognome e codice fiscale), con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- deliberazioni di scioglimento, provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, cognome e nome dei liquidatori;
- tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

L'art. 2 dello stesso D.P.R. n. 361/2000 dispone, inoltre, che le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le stesse modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.

Pertanto, tutti gli enti iscritti nel Registro regionale devono presentare (entro 30 giorni dalla loro approvazione) i documenti che riguardano gli obblighi di cui agli articoli 2 e 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in particolare:

- 1) nel caso di modificazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, devono presentare apposita istanza di approvazione delle modifiche (sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale devono essere allegati copia conforme ed in bollo del verbale, atto notarile, contenente la deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie ed il nuovo statuto, relazione illustrativa delle modifiche apportate e relative



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

- motivazioni a firma del legale rappresentante, se le stesse non si evincono dal verbale di approvazione, fotocopia di documento di identità del legale rappresentante).
- 2) devono inviare la richiesta di iscrizione di tutti gli atti e i fatti comportanti variazioni nella composizione dell'organo amministrativo (la comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla data della deliberazione, in essa dovrà essere specificata la variazione avvenuta e gli estremi della deliberazione con la quale il competente organo dell'Ente ha provveduto alle variazioni, dovranno essere trasmessi, inoltre, anche una copia conforme della deliberazione dell'organo competente di nomina del nuovo/dei nuovi componente/i, o di estratto della stessa, un elenco dei componenti, indicante cognome e nome dei medesimi, data di nascita, codici fiscali, durata della carica di ciascuno, con l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, una autocertificazione del legale rappresentante inerente l'avvenuta accettazione delle cariche sociali da parte dei nuovi componenti, una fotocopia di documento di identità del legale rappresentante);
  - 3) devono comunicare l'eventuale trasferimento della sede legale dell'Ente nell'ambito dello stesso comune (il trasferimento in altro comune comporta, infatti, una modifica statutaria) e l'eventuale istituzione di sedi secondarie (a tale comunicazione occorre allegare copia autentica, in carta libera, della deliberazione dell'organo competente dalla quale risulta il trasferimento della sede e/o l'istituzione di sedi secondarie e la documentazione relativa al titolo in base al quale l'Ente detiene l'immobile in cui ha la propria sede legale).

Inoltre, questa Amministrazione ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21 dicembre 2012, le **Direttive** per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, prevedendo degli ulteriori adempimenti obbligatori per gli enti iscritti nel Registro.

Le **associazioni (salvo quelle già iscritte in altri Registri regionali per le quali sussista già tale onere)** sono, infatti, tenute ad inviare allo scrivente Servizio entro **45 giorni** dalla loro approvazione:

- copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) corredato da una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta;
- verbale di approvazione del bilancio consuntivo (in copia semplice).

Le **fondazioni** devono inviare al Servizio, sempre entro **45 giorni** dalla loro approvazione:

- copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione di missione) corredato da una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta;
- bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;
- verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);
- parere sul bilancio consuntivo dell'organo di revisione contabile, sottoscritto in originale dallo stesso organo.

I bilanci dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente e dovranno essere accompagnati dalla relativa comunicazione di invio, anche essa debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

La citata deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 2012 prevede, inoltre, ulteriori adempimenti che gli enti devono effettuare al fine di poter permettere a questo Servizio un'attività di verifica e controllo sugli stessi, così come previsto dalla normativa in materia di persone giuridiche di diritto privato.

Ciò detto, si prega codesto Ente di inviare, entro **45 giorni dal ricevimento della presente**:

- il modulo allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante;
- tutta la documentazione utile al fine di poter regolarizzare la propria situazione, qualora non avesse già adempiuto ai sopra citati obblighi.

Nel caso in cui codesto Ente non riscontri la presente, entro il termine sopra stabilito di **45 giorni dal suo ricevimento**, lo scrivente Servizio, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni, procederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.

Indicazioni più precise relative agli obblighi per gli enti iscritti ed alla documentazione che dovrà essere trasmessa sono presenti nel sito internet istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) :

- Struttura organizzativa > Direzione generale della Presidenza > procedimenti/modulistica > Registro regionale delle persone giuridiche: comunicazioni obbligatorie per gli enti iscritti;
- Struttura organizzativa > Direzione generale della Presidenza > procedimenti/modulistica > Registro regionale delle persone giuridiche: modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ad ogni buon fine, si allega copia della deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 2012 avente ad oggetto le "Direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile".

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai seguenti recapiti:

Cinzia Vella 070 606 2463 [cvella@regione.sardegna.it](mailto:cvella@regione.sardegna.it)

Carla Rilla 070 606 2212 [crilla@regione.sardegna.it](mailto:crilla@regione.sardegna.it).

Il Direttore del Servizio

dott. ~~sa~~ Michela Farina

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della Presidenza  
Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta  
viale Trento n. 69  
09123 CAGLIARI  
oppure all'indirizzo pec  
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto: Verifica relativa all'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.**

La/Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della associazione/fondazione denominata

\_\_\_\_\_ ,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e/o partita IVA n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

indirizzo pec \_\_\_\_\_

iscritta in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Registro regionale delle persone giuridiche,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

#### DICHIARA<sup>1</sup>

di essere rappresentante legale dell'Ente, nominato con provvedimento di \_\_\_\_\_ (indicare l'organo competente alla nomina) in data \_\_\_\_\_;

che la **sede legale** dell'Ente **non ha subito variazioni** rispetto a quella iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche;

che la sede legale è **stata trasferita** in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_<sup>2</sup>;

che sono state istituite le seguenti sedi secondarie

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>3</sup>,

che **non ci sono state variazioni** (con riferimento ai nominativi dei componenti) nella composizione dell'organo di amministrazione dell'Ente;

- che ci sono state variazioni (con riferimento ai nominativi dei componenti) nella composizione dell'organo di amministrazione dell'Ente in data \_\_\_\_\_ così come risulta dalla documentazione allegata<sup>4</sup>;
- che il bilancio consuntivo, corredato da tutta la documentazione obbligatoria, relativo all'anno 2014 è stato approvato dall'organo competente in data \_\_\_\_\_<sup>5</sup>;
- che non ci sono state variazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto;
- che ci sono state variazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e che al fine dell'approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione regionale, si allega la relativa istanza<sup>6</sup>.

Si allega, a tal fine, la seguente documentazione:

- fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

<sup>1</sup> Barrare le caselle che interessano e completare le voci richieste.

<sup>2</sup> Allegare copia conforme della deliberazione con la quale il competente organo dell'Ente ha provveduto alla variazione.

<sup>3</sup> Allegare copia conforme della deliberazione con la quale il competente organo dell'Ente ha provveduto all'istituzione delle sedi.

<sup>4</sup> Allegare copia conforme della deliberazione dell'organo competente di nomina del nuovo/dei nuovi componente/i (o estratto della stessa), un elenco dei componenti, indicante cognome e nome dei medesimi, data di nascita, codici fiscali, durata della carica di ciascuno, con l'indicazione delle cariche ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, una autocertificazione del legale rappresentante inerente l'avvenuta accettazione delle cariche sociali da parte dei nuovi componenti, una fotocopia di documento di identità del legale rappresentante

<sup>5</sup> Allegare la documentazione di cui all'art. 2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/6 del 21.12.2012 (tale adempimento non è obbligatorio per le associazioni già iscritte in altri Registri regionali per le quali sussista già tale obbligo).

<sup>6</sup> Allegare istanza di approvazione delle modifiche (alla quale devono essere allegati copia conforme ed in bollo del verbale, atto notarile, contenente la deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie ed il nuovo statuto, relazione illustrativa delle modifiche apportate e relative motivazioni a firma del legale rappresentante, se le stesse non si evincono dal verbale di approvazione, fotocopia di documento di identità del legale rappresentante).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/6 DEL 21.12.2012

Oggetto:                   Direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

Il Presidente rappresenta alla Giunta regionale la necessità di disciplinare le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, in particolar modo delle fondazioni, e a tal proposito riferisce quanto segue.

L'art. 10 del D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 ha delegato alla Regione l'esercizio delle funzioni in ordine al riconoscimento delle persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato) che operano esclusivamente nelle materie di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto sardo e nelle materie delegate dallo stesso Decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della singola Regione (limite territoriale).

Successivamente, con il D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000 è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni prevedendo, all'art. 7, che le stesse istituissero il Registro regionale delle persone giuridiche.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2 del 24 aprile 2001 è stato, quindi, istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361/2000, il Registro regionale delle persone giuridiche, individuando nel direttore del competente Servizio della Presidenza della Regione l'organo che esercita i compiti di formazione e tenuta del Registro stesso.

Gli enti iscritti nel suddetto Registro regionale, attualmente, sono 179 di cui 96 associazioni, 78 fondazioni e 5 istituzioni di carattere privato.

Attualmente, l'attività di controllo e vigilanza, esercitata dal Servizio della Presidenza della Regione competente alla tenuta del Registro regionale, si sostanzia nella ricezione dei documenti contabili e nella verifica degli stessi.



Non essendoci, però, un obbligo di legge sono pochi gli enti iscritti che trasmettono tale documentazione e quei pochi enti che adempiono la trasmettono con tempistiche, modalità e forme diversificate.

Si rende necessario, pertanto, definire le modalità e le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale sulle persone giuridiche iscritte al Registro regionale ed in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

L'art. 25 del codice civile, infatti, attribuisce all'autorità governativa l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni di diritto privato: tale funzione deve essere esercitata dalle singole Regioni sulle fondazioni che sono iscritte nel proprio Registro regionale. In particolare, l'art. 25 stabilisce che "l'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge".

Gli strumenti attribuiti, quindi, all'autorità governativa, ai sensi dell'art. 25 c.c., al fine di attuare i necessari interventi, laddove ricorrano i presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla norma, consentono:

- in caso di accertata inattuazione delle disposizioni contenute nell'atto di fondazione, di provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti;
- in caso di accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, di annullare le delibere viziate;
- in caso di non conformità del comportamento degli amministratori allo statuto ed allo scopo della Fondazione od alla legge, di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario.

L'art. 25 del codice civile dispone un apposito controllo esclusivamente sulle fondazioni. Infatti, in mancanza nella fondazione di un organo come l'assemblea, che laddove prevista, come nel caso delle associazioni, verifichi che l'attività amministrativa corrisponda non solo alla volontà degli associati ma soprattutto alle finalità dell'associazione come determinate nell'atto costitutivo e nello statuto, il codice civile assegna all'"autorità governativa" il compito di verificare, tra l'altro, se



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/G

DEL 21.12.2012

l'attività di amministrazione della fondazione sia conforme all'atto di fondazione e, quindi, alle finalità dallo stesso poste all'Ente.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e vigilanza sulle fondazioni è utile la verifica annuale sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle stesse, riscontrabile dall'esame dei bilanci e dei documenti ad essi allegati, per accertare la congruità dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari, l'attività effettivamente svolta, la corrispondenza della stessa alle finalità statutarie, la persistenza del limite territoriale dell'operato e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25 e seguenti del codice civile.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario:

- che i bilanci delle fondazioni siano redatti seguendo gli indirizzi in materia espressi per gli "Enti non profit" dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit) e che gli stessi siano, quindi, composti da stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa e relazione di missione;
- che le fondazioni attribuiscono il controllo, esercitato nelle associazioni dall'assemblea, ad un organo di revisione contabile, che dovrà garantire la correttezza e la trasparenza della gestione del patrimonio, nei confronti dei terzi e della collettività di riferimento, da parte degli amministratori.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'opportunità di svolgere un'attività di vigilanza anche nei confronti delle associazioni iscritte nel citato Registro regionale delle persone giuridiche. La Regione, infatti, pur non essendo titolare di espressi poteri attribuitigli dalla legge in merito alla vigilanza ed al controllo sulle associazioni, deve, comunque, essere in grado di verificare nel corso del tempo la persistenza dei presupposti sulla base dei quali era stato concesso il riconoscimento giuridico.

Si intende, pertanto, definire con le allegate direttive, che il Presidente illustra, l'attività di vigilanza e controllo sugli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, tenuto presso la Direzione generale della Presidenza della Regione, con particolare riferimento alle fondazioni.

Il Presidente propone, quindi, all'approvazione della Giunta regionale le direttive, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che definiscono lo svolgimento dell'attività di verifica, controllo e vigilanza degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche, in particolar modo, ai sensi dell'art. 25 del codice civile, delle fondazioni.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e constatato che il Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/6

DEL 21.12.2012

**DELIBERA**

- di approvare le "Direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile", allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il competente Servizio della Direzione generale della Presidenza a dare esecuzione alla presente deliberazione, mediante propri provvedimenti e predisposizione di modelli che gli enti iscritti possano utilizzare per gli adempimenti previsti, nel rispetto delle modalità stabilite nelle direttive.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

f.to Gabriella Massidda

**Il Presidente**

f.to Ugo Cappellacci

Per copia conforme  
ad uso amministrativo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 50/6 del 21.12.2012

Direttive per lo svolgimento dell'attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell'art. 25 del codice civile.

#### Art. 1 – Disposizioni generali

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità e le procedure concernenti la verifica, il controllo e la vigilanza degli enti (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato) iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, tenuto presso la Presidenza della Regione ed istituito con Delib.G.R. n. 14/2 del 24.04.2001.
2. Le suddette funzioni sono attribuite al Servizio della Direzione generale della Presidenza competente alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche (d'ora in poi Servizio).
3. Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza nei confronti delle fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche che siano costituite o partecipate dalla Regione, o comunque dalla stessa finanziate per lo svolgimento della loro attività istituzionale, il Servizio si avvarrà anche della collaborazione delle Direzioni generali competenti per materia relativamente all'attività svolta dalla fondazione controllata.
4. Il Servizio potrà, eventualmente, avvalersi anche della collaborazione di esperti in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario, da individuare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conferimento di incarichi per collaborazioni autonome.
5. Al fine, in particolare, di consentire all'Amministrazione regionale di svolgere l'attività di controllo e la vigilanza sulle fondazioni è necessario:
  - che i bilanci delle fondazioni siano redatti seguendo gli indirizzi in materia espressi per gli "Enti non profit" dall'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit) e che gli stessi siano quindi composti da: stato patrimoniale, rendiconto della gestione, nota integrativa e relazione di missione;
  - che gli statuti delle fondazioni prevedano un organo di revisione contabile.
6. L'attività di controllo sui bilanci delle fondazioni verrà effettuata a campione. Il controllo a campione dovrà riguardare, ogni anno, almeno il 20% delle fondazioni iscritte al Registro regionale, ad eccezione delle fondazioni di cui al punto 3, le quali saranno sottoposte tutte al suddetto controllo, fatto salvo quanto già eventualmente disposto nelle relative norme istitutive.



**Art. 2 - Adempimenti per gli enti iscritti al Registro.**

1. Le associazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche, salvo quelle già iscritte in altri Registri regionali per le quali sussista già tale onere, sono tenute ad inviare al Servizio entro 45 giorni dalla loro approvazione:
  - a. copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) corredato da una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta;
  - b. verbale di approvazione del bilancio consuntivo (in copia semplice).
2. Le fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche sono tenute ad inviare al Servizio entro 45 giorni dalla loro approvazione:
  - a. copia del bilancio consuntivo (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione di missione) corredato da una sintetica relazione illustrativa sull'attività svolta;
  - b. bilancio preventivo, corredato da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull'attività programmata;
  - c. verbale di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (in copia semplice);
  - d. parere sul bilancio consuntivo dell'organo di revisione contabile, sottoscritto in originale dallo stesso organo.
3. Per le altre istituzioni di carattere privato, gli adempimenti saranno quelli di cui al punto 1 o al punto 2 a seconda che la loro forma giuridica sia assimilabile, rispettivamente, a quella della associazione o della fondazione.
4. I bilanci dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente e dovranno essere accompagnati dalla relativa comunicazione di invio, anche essa debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
5. Le fondazioni sono, inoltre, tenute a trasmettere:
  - gli atti relativi ad attività di disposizione del patrimonio;
  - ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
6. I documenti contabili saranno sottoposti ad una verifica da parte del Servizio, che verte essenzialmente sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari, predisposti ed organizzati dall'ente, rispetto agli scopi che intende perseguire.
7. Il Servizio potrà richiedere agli enti iscritti l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni, anche mediante l'utilizzo di appositi modelli predisposti dallo stesso Servizio.
8. Dovranno essere comunque trasmessi, entro 30 giorni dalla loro approvazione, tutti i documenti che riguardano gli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie;
- la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
- le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

9. Il Servizio, anche con la predisposizione di appositi modelli, individuerà la documentazione che dovrà essere trasmessa dagli enti iscritti per gli adempimenti di cui al precedente punto 8.

#### **Art. 3 – Fondazioni: verifica situazione patrimoniale.**

1. Qualora, a seguito dell'effettuazione della verifica, il patrimonio della fondazione controllata risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio depositato, in misura tale da far considerare la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, il Servizio provvederà a richiedere alla fondazione chiarimenti sulla situazione patrimoniale (da fornirsi entro 30 giorni dalla richiesta). A tale richiesta seguirà, qualora il Servizio ne ravvisi i presupposti e previa valutazione dei chiarimenti eventualmente ricevuti, un invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio sociale.

2. Qualora le fondazioni interessate non forniscano i chiarimenti richiesti o non adottino le misure necessarie e la criticità patrimoniale dovesse perdurare anche nell'esercizio finanziario successivo, così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, il direttore del Servizio potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente e, verificandosene i presupposti, adottare e/o promuovere i provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 26, 27 e 28 del codice civile e all'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 (coordinamento di attività e unificazione di amministrazione, estinzione e trasformazione delle Fondazioni).

3. Qualora, le fondazioni non facciano pervenire la documentazione di cui all'art. 2 e, nonostante i solleciti del Servizio, perduri la situazione di inadempienza tale da non consentire in concreto l'esercizio dell'attività di controllo e di vigilanza stabilita dalla legge e disciplinata dal presente provvedimento, potranno essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 25 del Codice Civile, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.

#### **Art. 4 – Fondazioni: controllo e vigilanza sull'amministrazione.**

1. Il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, sono esercitati dal competente Servizio della Direzione generale della Presidenza, al quale spetta, in particolare:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- b) provvedere ad annullare, sentiti gli amministratori, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume o all'atto di fondazione;
- c) disporre lo scioglimento dell'amministrazione e la nomina del commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità della legge o dello statuto e dello scopo della fondazione;
- d) autorizzare l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

2. Il Servizio potrà richiedere alle fondazioni l'invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni, oltre a quella elencata all'art. 2, anche mediante l'utilizzo di modelli appositamente predisposti, ritenuti necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, per verificare, oltre agli aspetti patrimoniali, l'attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all'atto costitutivo ed allo statuto e l'eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l'esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile.

3. Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge, il Servizio potrà attivare le procedure necessarie allo scioglimento dell'amministrazione della fondazione.


#### **Art. 5 - Verifica sulle associazioni.**

Il Servizio, nell'ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico delle associazioni, potrà periodicamente richiedere dati ed informazioni sull'attività svolta dalle associazioni e sulla situazione patrimoniale delle medesime, anche utilizzando appositi modelli.

#### **Art. 6 - Associazioni: provvedimenti successivi alla verifica.**

1. Il Direttore del Servizio, nel caso di accertamento del venir meno dei presupposti necessari per l'iscrizione nel Registro regionale e/o in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio dell'associazione, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, potrà disporre la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente o, verificandosene i presupposti di legge, potrà dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

2. Nel caso in cui le associazioni non provvedano all'invio dei dati e delle informazioni richieste, così come previsto all'articolo 5, si riterrà che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche e, pertanto, si potrà disporre l'avvio delle procedure per la revoca del riconoscimento.



## PROVINCIA DI NUORO

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 10,30, nella sede della Provincia di Nuoro, si è tenuto un incontro del Comitato Tecnico preposto al controllo analogo della "Nugoro S.P.A."

All'ordine del giorno è previsto:

1. Esame piano degli obiettivi 2015;
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,30 risultano presenti:

NOME E COGNOME	FIRMA
CECILIA SOTGIU	
MANUEL DELOGU	
IGNAZIO CABIDDU	
MAURO FODDIS	ASSENTE
SEGRETARIO GENERALE OGLIASTRA	ASSENTE
SERENELLA BARRILI	ASSENTE

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il dr. Ignazio Cabiddu.

Dr. Delogu consegna al segretario verbalizzante il piano degli obiettivi 2015 ed il D.U.V.R.I. 2015 della Nugoro s.p.a..

Subito dopo il segretario dà lettura del verbale n. 26.

Considerato che risultano assenti n. 3 componenti, rappresentanti dell'Ogliastra, il Comitato stabilisce di rinviare la seduta.

I lavori si chiudono alle ore 10,40.

Viene redatto il presente verbale che viene letto ed approvato.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente del Comitato

I componenti